

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno III

Mogadiscio, 12 Giugno 1962

Suppl. N. 4 al N. 6

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 giugno 1962, n. 16: <i>Istituzione dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero (E.N.C.E.)</i>	Pag.	3
LEGGE 12 giugno 1962, n. 15: <i>Variazioni al Bilancio 1962.</i>	»	8

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N N

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 giugno 1962, n. 16.

Istituzione dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero (E.N.C.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

(Natura e Sede)

1. E' istituito l'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero (E.N.C.E.).
2. L'E.N.C.E. è Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma.
3. Esso ha sede centrale a Mogadiscio, e può istituire succursali, filiali ed agenzie in Somalia e all'Estero.

Art. 2.

(Scopo)

1. Scopo dell'Ente è quello di:
 - a) effettuare operazioni di esportazione e di importazione di merci per conto dello Stato, di enti pubblici o di enti con partecipazione dello Stato, specie per l'utilizzazione e per l'estinzione dei prestiti o di finanziamenti dall'Estero;
 - b) acquistare o vendere merci nel territorio della Repubblica, ai fini di cui sopra;

c) compiere ogni altra operazione accessoria.

2. L'attività dell'Ente deve tendere costantemente a fini di pubblico interesse, e svolgersi secondo le direttive generali fissate dal Ministro dell'Industria e Commercio.

Art. 3.

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Ente è costituito da un fondo di dotazione di Sh.So. 500.000 (cinquecentomila), conferito dallo Stato; da altri eventuali finanziamenti dello Stato e di enti pubblici; nonché da fondi di riserva tratti dagli utili di esercizio.

Art. 4.

(Diritti di commissione)

Sulle operazioni di esportazione e di importazione di cui all'art. 2 il Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, può fissare diritti di commissione a favore dell'Ente.

Art. 5.

(Prestiti autorizzati)

Ne'lo svolgimento della propria attività, l'Ente può contrarre prestiti con istituti finanziari nazionali ed esteri, previa autorizzazione da parte del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Organizzazione)

1 Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione, composto del Presidente dell'E.N.C.E., che lo presiede, del Direttore Generale e di tre Consiglieri d'Amministrazione;
- b) il Presidente dell'E.N.C.E.;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Revisori, composto del Presidente del Collegio e di due Revisori;

2. Il Presidente dell'E.N.C.E. e il Direttore Generale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

I Consiglieri di Amministrazione, il Presidente del Collegio dei Revisori e i Revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentita la Commissione di Vigilanza.

3. La durata delle predette cariche è di tre anni; ma può essere rinnovata, ed anche — per gravi motivi — abbreviata, nei modi e dalle Autorità di cui al precedente comma.

Art. 7.

(Competenze specifiche)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente. Esso delibera su ogni materia d'interesse generale e su ogni altra materia che venga ad esso sottoposta dal Presidente. Redige annualmente il bilancio, il conto profitti e perdite e l'inventario generale dell'Ente. Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, e gli atti di ordinaria amministrazione indicati dallo Statuto.

2. Il Presidente dell'E.N.C.E. è il rappresentante generale dell'Ente. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno. In circostanze di urgente necessità può adottare, su proposta del Direttore Generale, e con consenso della Commissione di Vigilanza, provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio nella prima seduta successiva. In caso di mancanza, assenza od impedimento, è sostituito dal Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale è l'organo esecutivo dell'Ente. Egli è direttamente competente per gli atti di ordinaria amministrazione indicati dallo Statuto. E' capo del personale; e in tale qualità nomina e licenzia i dipendenti dell'Ente, sentito il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti indicati dallo Statuto. In caso di mancanza, assenza od impedimento, è sostituito da un Consigliere o da un funzionario direttivo da lui designato.

4. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo interno dell'Ente. Esso esamina il bilancio, il conto profitti e perdite e l'inventario redatti dal Consiglio di Amministrazione; ne verifica la regolarità e formula sul riguardo le sue osservazioni in relazione scritta, diretta alla Commissione di Vigilanza. Ha in ogni momento facoltà ispettiva sui libri e sulla gestione dell'Ente.

Art. 8.

(Stato giuridico dei funzionari)

1. Le cariche di Presidente, di Direttore Generale, di Consigliere, di Revisore e di ogni altro funzionario direttivo dell'Ente debbono essere conferite a persone civilmente capaci, di comprovata fiducia e di particolare preparazione ed esperienza.

2. Dette cariche sono incompatibili con le funzioni di Magistrato, nonchè con l'esercizio di attività commerciali, industriali o finanziarie in proprio.

Le retribuzioni relative alle cariche di Presidente e di Direttore Generale sono fissate con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

(Bilancio)

1. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio, il conto profitti e perdite e l'inventario generale; li sottopone all'esame del Collegio dei Revisori; e li presenta quindi per l'approvazione alla Commissione di Vigilanza, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e agli allegati.

2. Il Bilancio approvato dalla Commissione di Vigilanza è pubblicato a spese dell'Ente.

3. Gli utili netti di esercizio, detratte le aliquote destinate ai fondi di riserva, sono versati allo Stato.

Art. 10.

(Commissione di Vigilanza)

1. L'alta vigilanza sulla gestione dell'Ente, e l'approvazione del bilancio, sono affidati ad una Commissione di Vigilanza composta del Ministro dell'Industria e Commercio, che la presiede, del Magistrato ai Conti e tre Membri nominati dal Ministro.

2. La Commissione di Vigilanza deve essere interpellata dal Presidente o dal Direttore Generale per gli atti di straordinaria amministrazione che comportino rilevanti impegni finanziari, nei casi indicati dallo Statuto. Il parere della Commissione è vincolante.

Art. 11.

(Gestione commissariale e scioglimento)

1. Ove ciò appaia indispensabile, su proposta della Commissione di Vigilanza può essere alternativamente disposto:

- a) l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario straordinario;
- b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, con la nomina di un Commissario liquidatore.

2. In entrambi i casi, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

(Devoluzione dei beni)

Il patrimonio netto, derivante dalla liquidazione dell'Ente, è devoluto allo Stato.

Art. 13.

(Statuto)

1. Lo Statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Le successive modificazioni dello Statuto sono approvate nella stessa forma, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 12 giugno 1962.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim»

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

LEGGE 12 giugno 1962, n. 15.

Variazioni al Bilancio 1962.

La presente legge, in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, n. 4, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1.

Sono approvate per l'esercizio finanziario 1962 le variazioni di Bilancio relative a nuove o maggiori spese, di cui all'allegato prospetto.

I mezzi finanziari per far fronte a tali spese sono costituiti dalle economie di Bilancio realizzate nell'esercizio finanziario 1961 e dalle maggiori entrate previste per effetto del Decreto 18 marzo 1962, n. 4.

Art. 2. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a variazioni di bilancio limitatamente al trasferimento di somme da un capitolo all'altro nell'ambito dello stesso Titolo.

Ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 dicembre 1961, n. 2 è conferita al Ministro delle Finanze la facoltà di apportare con proprio Decreto, variazioni di bilancio limitatamente al trasferimento di somme da un capitolo all'altro nell'ambito dello stesso Titolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 12 giugno 1962.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

REPUBLIC OF SOMALIA
MINISTRY OF FINANCE
MOGADISHU

Titolo Head	Capitolo Sub-head	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Previsioni Approved Estimate 1962	Variazioni Change	1962
----------------	----------------------	----------------------------	---	----------------------	------

**ASSEMBLEA NAZIONALE
NATIONAL ASSEMBLY**

2	5	Manutenzione, funzionamento e acquisto autoveicoli — <i>Maintenance, running and purchase of motor vehicles</i>	40.000	30.000	70.000
	6	Spese d'Ufficio — <i>Office Expenses</i>	10.000	65.140	75.140
	14	Cancelleria e Stampati — <i>Printing and Stationery</i>	80.000	20.000	100.000

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS**

3	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	3.282.233	31.104	3.313.337
	3	Lavoro straordinario — <i>Overtime</i>	106.700		
		Indennità alloggio — <i>House</i>	3.600	383.218	493.518
	13	Ufficio Affari Somali — <i>Office of Somali Affairs</i>	500.000	1.000.000	1.500.000
	28	Trasporti e Missioni — <i>Transports and Travelling</i>	15.600	2.200	17.800

Titolo Head	Capitolo Sub-head	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	Previsioni Approved Estimate 1962	Variazioni Change	Previsione compl. Total Estimate 1962
----------------	----------------------	------------------------------	---	----------------------	--

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

4	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	456.532	38.000	494.532
	2	Personale non di ruolo — <i>Unclassified Staff</i>	36.000	80.000	116.000
	13	Ambasciate e Uffici Consolari — <i>Embassies and Con- sulates</i>	5.187.570	391.500	5.579.070

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTRY OF INTERIOR

5	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	8.960.262	67.394	9.027.656
	3	Indennità varie — <i>Allowances</i>	1.523.915	97.000	1.620.915
	4	Trasporti e missioni — <i>Transports and travelling</i>	704.000	377.280	1.081.280
	12	Spese di assistenza — <i>General relief</i>	500.000	480.000	980.000

Titolo Head	D E S I O N	Variazioni Change	compl. Total Estimate 1962
----------------	----------------	----------------------	----------------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTRY OF DEFENCE

6		Spese straordinarie — <i>Extraordinary</i>	1.220.000	1.220.000
---	--	--	-----------	-----------

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MINISTRY OF GRACE AND JUSTICE

7	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	1.537.550	53.390	1.590.940
---	---	---	-----------	--------	-----------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

MINISTRY OF EDUCATION

9	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	4.247.826	295.972	4.543.798
	3	Indennità varie (scuola serale adulti) — <i>Allowance (adult evening classes)</i>	1.061.882	220.000	1.281.882

Titolo Head	Capitolo Sub-head	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	Previsioni Approved Estimate 1963	Variazioni Change	Previsione compl. Total Estimate 1963
MINISTERO SANITA', VETERINARIA E LAVORO MINISTRY OF HEALTH, VETERINARY & LABOUR					
10	1	Stipendi ed assegni - <i>Salaries</i>	0.750.244	98.056	0.848.300
MINISTERO DELLE FINANZE MINISTRY OF FINANCE					
11	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	2.150.013	20.283	2.170.296
	18	Spese relative alla lavorazione dei tabacchi e spese di gestione mon. - <i>Manufacture of tobacco and allied expenses</i>	35.000	218.000	253.000
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA FINANCE GUARDS					
11/A	3	Indennità varie (indennità di disagiata residenza) — <i>Allowances (comfort)</i>	293.000	15.000	308.000
	13	Vestiaro ed equipaggiamento · <i>Clothing and equip- ment</i>	110.000	153.000	263.000

Titolo Head	Capitolo Sub-head	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	Previsioni Approved Estimate 1962	Variazioni Change	Previsione compl. Total Estimate 1962
----------------	----------------------	------------------------------	---	----------------------	--

SERVIZI CENTRALI

CENTRAL SERVICES

11/B	9	Aggio di riscossione ai Municipi sulle imposte relative alle costruzioni non in muratura --- <i>Share of stones tax to be paid to Municipalities</i>	60.000	40.000	100.000
	10	Compenso ai riscuotitori --- <i>Rewards to collectors of Land tax</i>	20.000	25.000	45.000
	15	Contributi e sovvenzioni --- <i>Subventions</i>	1.305.250	1.563.845	2.869.195
	17	Compensi vari --- <i>Compensations</i>	30.000	15.000	45.000

MINISTERO DEI LL.PP. E COMUNICAZIONI

MINISTRY OF P.W. AND COMMUNICATIONS

12	1	Stipendi ed assegni --- <i>Salaries</i>	7.503.263	104.505	7.607.768
	37	Spese straordinarie per la esecuzione di opere pubbliche --- <i>Public works non recurrent expenses</i>	—	797.251	797.251

Titolo Head	Capitolo Sub-head	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	Previsioni Approved Estimate 1962	Variazioni Change	Previsione compl. Total Estimate 1962
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO					
<i>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</i>					
13	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	278.354	814	279.168
	4	Trasporti e missioni — <i>Transports and Travelling</i>	5.000	2.493	7.493
	14	Contributo alla Camera di Commercio — <i>Contributions to Chamber of Commerce</i>	30.000	40.000	70.000
MINISTERO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA					
<i>MINISTRY OF AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY</i>					
14	1	Stipendi ed assegni — <i>Salaries</i>	1.397.982	24.184	1.422.166
			48.503.694	7.696.811	56.200.505